



COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

Ricognizione ed aggiornamenti schema contratti locazione alloggi ERP e relativi canoni.

L'anno **duemiladieci**, addì **sei**, del mese di **maggio**, alle ore **20.00** nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

1	BAROFFIO ENRICO	Sindaco
2	GAMBARINI SERGIO	Assessore
3	CHIURATO LORIS	Assessore
4	TIZZI SILVIO	Assessore
5	MACCHI LEOPOLDO	Assessore
6	FURLAN FIORELLA	Assessore
7	PASELLA MARIA RITA	Assessore

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
7	0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Ricognizione ed aggiornamenti schema contratti locazione alloggi ERP e relativi canoni.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti provvedimenti normativi:

- la legge regionale 8 Novembre 2007 n° 27: "*Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica*", avente per oggetto la fissazione dei criteri per la determinazione dei canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto del principio di sopportabilità per l'inquilino e di sostenibilità economica del sistema ERP, Titolo I, art 1, comma 1, lettera a;
- la legge regionale 4 Dicembre 2009 n° 27: "*Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica*", che all'art 31 ha per oggetto la nuova determinazione del canone di locazione sopportabile;

Dato atto che la normativa sopra indicata prevede che gli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica adeguino i canoni di locazione mediante l'applicazione dei criteri definiti all' art 3 della legge regionale n. 27/2007, laddove si stabilisce che il canone deve essere commisurato alle caratteristiche dell'unità abitativa ed alla condizione economica del nucleo familiare, determinando le modalità di calcolo del valore locativo degli alloggi (Allegato A alla L.R. n° 27/2007), nonché gli indicatori per determinare la situazione economica, denominata ISEE-ERP, come da Allegato 1 al Regolamento Regionale 1/2004, sulla base della quale gli inquilini vengono suddivisi nelle seguenti 4 aree (Allegato B L.R. 27/2007):

1. Area di protezione per i nuclei con ISEE – ERP fino a € 9.000;
2. Area dell'accesso per i nuclei con ISEE – ERP da € 9.001,00 a € 14.000,00;
3. area della permanenza per i nuclei con ISEE – ERP da € 14.001,00 a € 35.000;
4. Area della decadenza per i nuclei con ISEE – ERP superiore a € 35.000,00, per i nuclei familiari di cui all'art 18, comma 1, lettera f) e g) del r.r. 1/2004 e per i nuclei familiari che, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo art. 18, comma 2, superano il triplo dei valori patrimoniali della soglia di cui all'allegato 1, parte III, punto 7 del r.r. 1/2004. La previsione di cui all'art 18, comma 1, lettere f) e g), del r.r.1/2004 produce effetti solo qualora l'alloggio sia ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a settanta chilometri. Il limite di decadenza di cui all'art 18, comma 1, lett e) del r.r. 1/2004 per unità abitative di cui al presente articolo è determinato in € 35.001,00 ISEE- ERP. In deroga a quanto sopra esposto, qualora il nucleo familiare assegnatario abbia ISEE –ERP superiore a € 35.000,00 e, al contempo, risulti residente nella stessa unità abitativa da più di trenta anni e sia composto soltanto da persone di età superiore ai sessantacinque anni, oppure comprenda una o più persone con handicap grave ai sensi dell'art 3 della legge 5 Febbraio 1992 n° 104, il nucleo familiare assegnatario è inserito nell'area della permanenza specificato alla lettera c);

Considerato che l'applicazione dei nuovi canoni di locazione sopportabili va effettuata in base alla L.R. 27/2007 dal 01.01.2008 per tutti i nuclei familiari quali assegnatari di patrimonio ERP, secondo le seguenti modalità :

- per i nuovi assegnatari nella misura intera;
- per gli inquilini già assegnatari, gli aumenti determinati dal nuovo canone dovranno essere graduati nell'arco del triennio 2008/2010;

Dato atto che l'art 11, comma 3 lett. a) della L.R. 27/2007 prevede un canone transitorio da applicare fino al 31.10.2010 per coloro che sono già assegnatari, introducendo un aumento medio dei canoni per ciascuna area prevista dalla legge;

Rilevato che per calcolare sulla base della nuova normativa i canoni, l'Ufficio Tecnico comunale ha proceduto tramite il software on line SIRAPER della Regione Lombardia all'aggiornamento dell'anagrafe utenza e della banca dati "patrimonio Erp";

Visto che i dati trasmessi sono stati validati dalla Regione Lombardia tramite il sopracitato programma gestionale SIRAPER e che per tale motivo si rende opportuno procedere alla loro approvazione autorizzando l'Area amministrativa – Servizi Segreteria alla riscossione dei nuovi canoni con decorrenza 01.01.2008, dopo aver richiesto ad ogni assegnatario la documentazione necessaria per poter procedere a detti calcoli;

Considerata la necessità di procedere all'adeguamento dei canoni di locazione supportabile per un allineamento con la L.R. 27/2007 del patrimonio Erp gestito direttamente dall'Amministrazione;

Visti:

- D.Lgs 267 /2000;
- il vigente Statuto comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile area amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) di approvare l'adeguamento dei canoni del patrimonio ERP gestiti direttamente dall'Amministrazione dal 01.01.2008;

2) che, in caso di incremento del canone di locazione, la differenza tra quanto dovuto e quanto già versato potrà essere rateizzata se superiore a € 100,00.= annui;

3) che, in caso di decremento del canone, si procederà al conguaglio;

4) di inviare l'informativa di adeguamento ad ogni singolo assegnatario ed il flusso di dati alla Regione Lombardia per l'aggiornamento della Banca dati del patrimonio Erp;

5) di approvare:

- il nuovo schema di contratto (**Allegato A**), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- i relativi Manuale d'uso (**Allegato B**) e Manuale delle ripartizioni delle manutenzioni (**Allegato C**) agli atti;

6) di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di procedere affinché tutti i contratti vengano redatti con lo schema previsto dalla Delibera di G.R. 8 Luglio 2005 n° 8/298: *"Approvazione dello schema di contratto di locazione, manuale d'uso degli alloggi, manuale delle ripartizioni manutenzioni, per gli alloggi di cui all'art 32 del R.R. del 10 Febbraio 2004 n° 1 (art 29 r.r. 1/2004). Modifiche alla d.g.r. n° 19904/2004 concernente lo schema di contratto di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica"*, come da allegato approvato al punto 5 del corrente deliberato;

7) di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa gli aggiornamenti annuali dei canoni;

8) di procedere alla ricognizione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in gestione all'Amministrazione, come di seguito riportato:

N.	UBICAZIONE	NOMINATIVO	PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE
1	Via Dei Martiri 9	G.G.	s.p. del 21.06.1999
2	Via Dei Martiri 9	Z.L.	s.p. del 21.06.1999
3	Via Dei Martiri 9	S.M.	Prot.n.11282 del 14.08.2007
4	Via Dei Martiri 9	R.M.	Prot.n. 4236 del 10.03.2000
5	Via Dei Martiri 9	V.M.	s.p. del 17.10.1998
6	Via Dei Martiri 9	N.R.	Prot.n. 17321 del 13.11.1998
7	Via Volta	B.M.	Prot. n. 3636 del 19.03.2007
8	Via Volta	M.T.	Prot. n. 4000 del 14.03.2003

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI CUI ALL'ART.32 E ALLEGATO
1, PARTE V E DEGLI ARTT.19 COMMA 4 E 29 DEL REGOLAMENTO
REGIONALE DEL 10 FEBBRAIO 2004 N. 1**

secondo lo schema deliberato dalla Giunta regionale della Lombardia
con d.g.r. del 08.07.2005 n. 8/298

TRA

Il Comune di Vedano Olona, C.F. 00317720126 con sede a Vedano Olona in Piazza San Rocco n°9, a mezzo del Responsabile dell'Area Amministrativa,..... espressamente autorizzata alla presente stipula (decreto sindacale n.41 del 14.12.2009) ai sensi delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie, di seguito denominato "locatore"

E

il Sig. nato ail
C.F. di seguito denominato "conduttore".

Il conseguente rapporto di locazione è regolato dalle disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di edilizia residenziale pubblica (erp): l.r. 1/2000, r.r. n. 1/2004 e dai manuali d'uso e ripartizione delle manutenzioni dell'immobile locato predisposte dal locatore proprietario e che si intende accettato e sottoscritto.

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

1. Assegnazione alloggio

1. Il comune di Vedano Olona loca al Sig. che accetta, ad uso esclusivo di abitazione propria e dei familiari conviventi, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito nel Comune di Vedano Olona in via, censito in catasto alla part., foglio, part. lla, sub., cat., classe, e rendita

2. Contestualmente alla stipula del presente contratto, a seguito della consegna di cui al relativo verbale, il conduttore assume la custodia dell'alloggio.

3. L'eventuale autorimessa singola o posto auto coperto o scoperto non è compresa/o fra le pertinenze e gli accessori, e il suo godimento verrà disciplinato da separato contratto.

2. Durata della locazione

1. Il presente contratto decorre a far data dalla stipula ed ha durata di quattro anni prorogabili tacitamente ogni quattro anni. La proroga è esclusa nel caso in cui sia stata promossa dal locatore azione giudiziale di risoluzione ovvero sia stato emesso provvedimento estintivo dell'assegnazione.

2. Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione dandone comunicazione al locatore con lettera raccomandata (A.R.) almeno 90 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

3. In caso di ritardo della riconsegna dell'alloggio è dovuta, da parte del conduttore, una penale pari a due mensilità_oltre il canone di locazione e spese accessorie dovuti, nonché il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Canone di locazione, servizi accessori e deposito cauzionale

1. Il conduttore e gli altri componenti del nucleo familiare, obbligati in solido ai sensi dell'art.19 del r.r. 1/2004:

- a) corrispondono il canone mensile di locazione inizialmente fissato in euro calcolato ai sensi dell'art. 32 e dell'Allegato 1 parte V del r.r. 1/2004, e soggetto ad aggiornamento con le modalità previste dall'Allegato 1 parte V del r.r. 1/2004;
 - b) rimborsano al locatore, nella misura fissata dal medesimo a seguito di rendicontazione annuale, in conformità allo Schema del manuale delle ripartizioni delle manutenzioni nei fabbricati ERP che forma parte integrante del presente contratto, le spese di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni e gli altri oneri sostenuti dal locatore ai fini dell'erogazione dei servizi accessori e del riparto delle relative spese, ivi comprese le spese di amministrazione e generali.
 - c) Accettano di uniformarsi al sistema di riscossione degli importi di cui alle lett. a) e b) con la modulistica stabilita dal locatore. Il pagamento eseguito in modo difforme darà facoltà al locatore di ripetere eventuali conseguenti danni. Il mancato pagamento degli importi dovuti determina l'applicazione degli interessi di mora, in misura pari al tasso di riferimento vigente (ex tasso ufficiale di sconto) su tutte le somme non corrisposte;
2. Ove la morosità superi i due mesi, il locatore - previa messa in mora - perseguirà il conduttore o chi per esso per il mancato pagamento ai sensi dell'art.32 del r.d. del 28 aprile 1938 n.1165, ovvero ai sensi delle disposizioni del codice civile in materia di inadempimento.
 3. I pagamenti del corrispettivo o di qualsiasi altra somma dovuta saranno sempre ricevuti dal locatore senza pregiudizio alcuno delle azioni eventualmente in corso nei confronti del conduttore, dandosi atto le parti che tali pagamenti non comportano tacita rinnovazione del contratto e saranno imputati rispettivamente nell'ordine ad eventuali spese di esazione o legali, eventuali interessi, canone e, nell'ambito di questo, con priorità al rimborso delle spese reversibili di cui alla lett. b) del punto 1.
 4. Il conduttore è tenuto a versare al locatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, nei termini e nelle modalità stabilite dal locatore;
 5. Il deposito cauzionale, comprensivo degli interessi legali maturati ed eventualmente non ancora accreditati, verrà restituito al conduttore solo dopo la riconsegna dell'alloggio, libero da persone e cose, e dopo che l'assegnatario avrà adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, al netto di ogni eventuale credito nei confronti del locatore, nonché dell'ammontare dei danni riscontrati nell'alloggio e nelle relative pertinenze. Le somme trattenute dal locatore si intendono senza pregiudizio di maggiori obblighi incombenti al conduttore o delle maggiori spese relative che lo stesso è tenuto a rimborsare al locatore medesimo. Il conduttore non può, in nessun caso, scontare dal deposito cauzionale né canone, né oneri accessori e né spese.

4. Occupazione, consegna, riconsegna e abbandono dell'alloggio

1. L'alloggio deve essere occupato dal conduttore entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, che, qualora non ancora intervenuta, si intende comunque effettuata alla data di stipula del presente contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 2.
2. Il conduttore dichiara di ricevere l'alloggio in buono stato locativo e comunque idoneo all'uso convenuto. Il conduttore è custode della cosa locata e dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti ai danni provocati da negligenza nell'uso della cosa locata nonché quelle di piccola manutenzione di cui all'art. 1576 c.c., meglio specificate nel manuale per la ripartizione delle manutenzioni. Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico del conduttore, quest'ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al locatore. In mancanza di tale comunicazione, il locatore è esonerato da responsabilità per i danni eventualmente derivati dall'omissione della riparazione.
3. In caso di recesso, il conduttore ha l'obbligo di avvertire per iscritto il locatore **trenta** giorni prima del giorno e dell'ora di riconsegna delle chiavi e restituzione dell'alloggio libero e vuoto di persone e cose anche interposte.

4. Il conduttore che ha disdetto l'alloggio, deve consentire la visita a nuovi aspiranti conduttori tutti i giorni feriali dalle ore 12.00 alle ore 14.00 dal giorno successivo all'accettazione della disdetta, salvo diversi accordi.
5. Ove il conduttore si allontani dall'alloggio unitamente al suo nucleo familiare per sei mesi continuativi asportandone gli arredi senza preventiva dichiarazione di recesso dal contratto, il locatore è autorizzato a riprendere possesso dell'alloggio che si intende, senza eccezione alcuna, abbandonato.
6. Il conduttore autorizza inoltre il locatore, all'atto della disdetta, ad installare opere provvisoriale a tutela della disponibilità dell'alloggio stesso.
7. Nel caso di decesso del conduttore e in mancanza di altri componenti il nucleo familiare coabitanti, il locatore provvede all'immediato reintegro nel possesso dell'alloggio e alla custodia presso propri locali dei beni eventualmente esistenti, dopo aver redatto l'inventario per mezzo di un funzionario a ciò designato.

5. Danni, responsabilità, migliorie e innovazione

1. Verificandosi danni allo stabile, sue pertinenze, impianti, tubazioni e scarichi di uso comune, compresi gli ingombri, provocati da incuria, vandalismo o altro fatto doloso o colposo senza che sia possibile identificare l'autore, il conduttore riconosce al locatore il diritto di rivalersi "pro-quota" su tutti gli inquilini dello stabile, in rapporto all'alloggio goduto.
2. Il conduttore solleva il locatore da ogni responsabilità, sia per le condizioni generali che per le condizioni di manutenzione dei locali, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni derivanti da vizi della cosa locata. Resta in ogni caso fermo il dovere del conduttore e del suo nucleo familiare di adoperarsi per evitare o ridurre ogni evento dannoso. Il conduttore esonera espressamente il locatore, anche agli effetti dell'art. 1585 c.c., da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti per fatto, omissione o colpa di altri conduttori o di terzi in genere. Il conduttore risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa dei suoi familiari, conviventi o dipendenti, sia all'alloggio, sia allo stabile che alle sue pertinenze.
3. Nessuna miglioria, innovazione o modifica, potrà essere effettuata dal conduttore senza preventivo consenso scritto del locatore. I miglioramenti e le addizioni eseguiti nell'alloggio dal conduttore, resteranno al termine del rapporto di proprietà del locatore, senza che per ciò il conduttore possa pretendere rimborso o indennizzo, e ciò in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c. E' in ogni caso riservato al locatore il diritto di pretendere la restituzione dell'alloggio nello stesso stato di buona manutenzione in cui fu consegnato. Resta però riservato al locatore il diritto di pretendere la rimessione dei locali nel precedente stato in danno e a spese del locatario.
4. Il locatore potrà eseguire all'interno e all'esterno dell'alloggio, su pertinenze e parti comuni, innovazioni, migliorie, lavori, impianti e riparazioni, anche se non abbiano carattere di urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al conduttore, anche se la durata dei lavori sia superiore a venti giorni, con espressa deroga alle limitazioni di cui agli artt. 1582, 1583 e 1584 c.c. Ove, in assenza del conduttore, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, il locatore è autorizzato a far aprire l'alloggio ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal conduttore qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.

6. Impianto di riscaldamento, apparecchiature a gas e simili

1. Se lo stabile di cui fanno parte i locali oggetto del presente contratto è dotato di impianto di riscaldamento centrale, il conduttore è obbligato ad attenersi alle norme e condizioni dettate dal locatore.
2. Nel caso in cui l'alloggio sia dotato di impianto di riscaldamento autonomo è fatto carico al conduttore di assicurare la gestione e la manutenzione dell'impianto medesimo, tenendo aggiornato il libretto di impianto secondo gli obblighi previsti dal

D.P.R. 412/93, come meglio specificato nel manuale d'uso e nel manuale per la ripartizione delle manutenzioni

3. E' fatto divieto al conduttore di installare nell'alloggio apparecchi funzionanti con ogni tipo di combustibile (solido, liquido, gassoso, ecc) quali caldaie, fornelli, stufe, scaldabagni, scalda acqua e simili, salvo che l'alloggio sia dotato dei prescritti dispositivi di adduzione aria ed evacuazioni fumi e, nel caso di impiego del combustibile gassoso, purché gli apparecchi siano installati nel rispetto della legge 6 dicembre 1971 n. 1083 e relative norme UNI vigenti, con particolare riferimento alla UNI 7129, e sia stata rilasciata dalla ditta installatrice la dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46. In tal caso il conduttore dovrà garantire la perfetta funzionalità ed efficienza dei dispositivi di adduzione dell'aria ed evacuazione dei fumi, nonché delle apparecchiature installate e provvedere ai controlli e alla manutenzione periodica dell'impianto interno, come previsto dalla predetta norma UNI 7129. Quanto detto, in aggiunta o integrazione agli obblighi previsti per l'esercizio degli impianti termici autonomi, di cui al DPR n. 412/93.
4. In caso di violazione dell'obbligo previsto al comma 2 e del divieto di cui al comma 3, il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto ai sensi dell'art.1456 c.c. a seguito della comunicazione del locatore di avvalersi della risoluzione.

7. Subentro nel contratto, ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea

1. Il subentro nel contratto, l'ampliamento del nucleo familiare e l'ospitalità temporanea, sono disciplinati dagli artt. 20 e 21 del r.r. 1/2004.
2. Qualora il conduttore immetta nell'alloggio persona estranea al nucleo familiare originario, è obbligato a segnalare i relativi estremi anagrafici, ai sensi dell'art. 12 d.l. 21 marzo 1978 n. 59.

8. Mobilità

1. La mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica è disciplinata dall'art. 22 del r.r. 1/2004.
2. Il presente contratto, se stipulato in vista del perfezionamento di una procedura di cambio alloggio, dovrà intendersi automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato rilascio dell'alloggio di provenienza.

9. Autogestione e Condomini

1. Il locatore si riserva la facoltà di attuare forme di autogestione, da parte dell'Utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 5 dicembre 1983 n.91 e dell'art.31 comma 5 del r.r. 1/2004.
2. Il conduttore, pertanto, si impegna fin da ora a rispettare le norme e ad assumersi gli oneri previsti dal Regolamento per la disciplina delle gestioni autonome, adottato dal locatore.
3. A norma del r.r. 1/2004, il conduttore di alloggi erp compresi negli stabili a regime condominiale, ha diritto di voto, in luogo del locatore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi e per quelle relative agli interventi di manutenzione, in tutto o in parte a carico dei conduttori, che sono tenuti a versare le relative somme direttamente all'amministrazione condominiale.

10. Spese

1. Sono a totale carico del conduttore le spese, le imposte di bollo e le tasse di stipulazione del presente contratto, fatta eccezione per l'imposta di registro iniziale, di rinnovo e di proroga da corrispondersi secondo le percentuali indicate dalla legislazione vigente.

11. Patti finali

1. Il presente contratto è risolto di diritto, oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti, nei casi di decadenza dell'assegnazione e nelle ipotesi previste dal manuale d'uso al punto 2 lett. c), d), f), e j).
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile e a quelle in tema di edilizia residenziale pubblica.
3. Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono domicilio rispettivamente: il locatore nella propria sede e il conduttore nell'alloggio locatogli.
4. Per ogni controversia inerente al presente contratto è competente il foro di Varese.
5. Il conduttore dichiara di accettare come parte integrante del presente contratto tutte le condizioni contenute nel **Manuale d'uso** e nel **Manuale per la ripartizione delle manutenzioni nei fabbricati erp**.
6. Il conduttore, preso atto delle informazioni che gli sono rese ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli art.23 e 24 dello stesso, acconsente per sé e per i componenti del nucleo familiare, al trattamento dei dati personali, inclusi quelli "sensibili" di cui agli art 4 e 20 del citato d.lgs, da parte del locatore o di terzi, nominati responsabili del trattamento, per finalità derivanti dall'esecuzione del contratto di locazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

.....li

IL CONDUTTORE

.....

PER IL LOCATORE IL DIRIGENTE

.....

ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui ai punti: 2 (durata della locazione), 3 (canone di locazione, servizi accessori e deposito cauzionale), 4 (occupazione, consegna, riconsegna e abbandono dell'alloggio), 5 (danni, responsabilità, migliorie e innovazioni), 6 (impianto di riscaldamento, apparecchiature a gas e simili), 10 (spese) e 11 (patti finali).

IL CONDUTTORE

.....

PARERI DI COMPETENZA

Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa all'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, oggi giorno di pubblicazione, tramite invio di apposito elenco ai sensi dell'art. 125 del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il

- Si certifica che la presente deliberazione in data **...06/05/2010...** è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO